

7

COMUNE DI FONDI
(Provincia di Latina)

COPIA

Deliberazione n. 100 del 12/8/2002

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza ordinaria di 1[^] convocazione - seduta pubblica

Oggetto: Regolamento comunale per la disciplina degli autoservizi non di linea (taxi e noleggio autovetture con conducente) - Analisi ed approvazione

L'anno duemiladue, addì dodici del mese di agosto alle ore 19,55 nella sala delle adunanze consiliari

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale

nelle persone dei sigg.ri:

		Presente	Assente
1) Parisella Luigi	Sindaco	1	
2) Fiore Giorgio	Presidente	2	
3) Izzi Riccardo	Vice Pres. Vicario	3	
4) Azzarà Giuseppe	Vice Presidente	4	
5) De Meo Salvatore	Componente	5	
6) Capasso Vincenzo	Componente	6	
7) Corina Andrea	Componente		1
8) Marrocco Egidio	Componente	7	
9) Pietricola Vincenzo	Componente	8	
10) Matteoli Luigi	Componente	9	
11) Ciccarelli Antonio	Componente		2
12) Di Manno Onorato	Componente	10	
13) Parisella Piero	Componente	11	
14) Bortone Xenio	Componente	12	
15) Di Fazio Nicola Orlando	Componente	13	
16) Refini Fabio	Componente	14	
17) Spagnardi Claudio	Componente	15	
18) Meschino Massimo	Componente	16	
19) Biasillo Lucio	Componente		3
20) Conte Paolo	Componente	17	
21) Orticello Onorato	Componente		4
22) De Santis Onorato	Componente		5
23) Cataldi Vincenzo	Componente		6
24) Di Manno Bruno	Componente		7
25) Di Fazio Massimo	Componente		8
26) Zenobio Stefano	Componente		9
27) Di Sarra Fabrizio Flavio Mauro	Componente		10
28) Di Manno Giulio Cesare	Componente	18	
29) Cima Maurizio Vincenzo	Componente	19	
30) Di Biasio Luigi	Componente	20	
31) Mazzarrino Onorato	Componente	21	

Assiste il segretario generale dott. Angelo Di Fazio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il dott. Riccardo Izzi assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento sopra indicato

Parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica a norma dell'art. 49 del T.U. 267/2000

Il Responsabile del Servizio
F.to. dott. Francesco Di Maio

Parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile a norma dell'art. 49 del T.U. 267/2000

Il Responsabile di Ragioneria
F.to rag. Mario Morelli

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Angelo Di Fazio

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to dott. Riccardo Izzi

E' copia conforme all'originale
Fondi li 27 AGO. 2002

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'albo pretorio del Comune a norma dell'art. 124 del T.U. 267/2000 per 15 giorni consecutivi a partire dal27 AGO. 2002.....
- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, 4° comma del T.U. 267/2000
- E' divenuta esecutiva il giorno decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, a norma dell'art. 134, 3° comma del T.U. 267/2000

Fondi li

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Angelo Di Fazio)

Relazione sull'argomento il Consigliere De Meo, il quale ricorda che il regolamento di cui si propone l'approvazione sostituisce quello approvato nel 1985, nel quale era disciplinato solo ed esclusivamente l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente.

Sintetico, di soli 38 articoli, disciplina un settore, che è auspicabile veda un favorevole parallelo sviluppo del settore turistico.

Il Presidente, non essendoci altri interventi, invita al voto per appello nominale, effettuato dal Segretario Generale.

Ne accerta, quindi, l'esito:

Presenti 24

Assenti 7 (Corina, Biasillo, De Santis, Cataldi, Di Manno Bruno, Zenobio e Ciccarelli)

Votanti 24

Favorevoli 24

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il vigente Regolamento comunale relativo al servizio pubblico di autonoleggio da rimessa con conducente approvato con deliberazione consiliare n. 203 del 16/3/1985, con la quale sono state confermate in otto (8) posti il numero delle autovetture da adibire al servizio in parola;

Vista la legge regionale n. 21/92;

Vista la legge regionale n. 58/93;

Vista la legge regionale n. 14/99;

Ravvisata la necessità di provvedere all'aggiornamento del suddetto regolamento, in conformità delle nuove norme regionali e statali che disciplinano il settore e delle nuove norme che regolano la disciplina stradale ed istituire il servizio da piazza a mezzo taxi;

Visto lo schema del regolamento comunale per la disciplina dei servizi da piazza (taxi con autovettura) e da rimessa (n.c.c. mediante autovettura) predisposto in conformità delle disposizioni regionali e nazionali vigenti in materia e rapportato alle esigenze di questo Comune;

Considerato che l'esigenza di questo Comune, data la sua importanza demografica, commerciale, turistica, possa essere soddisfatta con l'istituzione di n. 5 posti con servizio di noleggio con conducente di autovettura e n. 5 servizi di taxi con autovettura;

Ad unanimità di voto

DELIBERA

Di approvare il regolamento comunale per il servizio di noleggio con conducente a mezzo autovettura e taxi con autovettura composto di n. 38 articoli, che, allegato al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale

Allegato alla deliberazione
del Consiglio comunale
n. 100 del 12/8/2002

TAXI E NOLEGGIO CON CONDUCENTE
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
DISCIPLINA DEGLI AUTOSERVIZI
PUBBLICI NON DI LINEA

testo approvato nella seduta della commissione
consiliare del 5.7.2002 --

INDICE

CAPO I

1. OGGETTO
2. DEFINIZIONE DEL SERVIZIO
3. SERVIZI INTEGRATIVI DEI TRASPORTI PUBBLICI DI LINEA
4. DETERMINAZIONE DEL NUMERO E TIPO DEI VEICOLI
5. TITOLO PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI
6. FORME GIURIDICHE DI ESERCIZIO DEI SERVIZI
7. COLLABORAZIONE FAMILIARE
8. AMBITI OPERATIVI TERRITORIALI
9. REQUISITI PER IL RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI
10. CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI
11. CONTENUTI DEL BANDO DI CONCORSO
12. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
13. TITOLI DI PREFERENZA
14. ESAME DOMANDE
15. VALIDITA' DELLA GRADUATORIA
16. RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI
17. INIZIO DEL SERVIZIO
18. VALIDITA' DELLA LICENZA E DELLE AUTORIZZAZIONI
19. TRASFERIBILITA' DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI
20. SOSTITUZIONE ALLA GUIDA
21. CARATTERISTICHE DEI VEICOLI
22. CARATTERISTICHE SPECIFICHE DELLE AUTOVETTURE ADIBITE AL SERVIZIO TAXI
23. CARATTERISTICHE SPECIFICHE DELLE AUTOVETTURE ADIBITE AL SERVIZIO N.C.C.
24. TASSAMETRO PER IL SERVIZIO TAXI
25. CONTROLLO DEI VEICOLI
26. SOSTITUZIONE DEI VEICOLI
27. STAZIONAMENTO TAXI
28. PUBBLICITA' SULLE AUTOVETTURE
29. STAZIONAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO N.C.C.

30. TRASPORTO SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP
31. TARIFFE
32. REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO TURNI ED ORARI
33. SANZIONI
34. REVOCA DELLA LICENZA E DELL'AUTORIZZAZIONE
35. DECADENZA DELLA LICENZA E DELL'AUTORIZZAZIONE
36. CONSEGUENZE DELLA SOSPENSIONE, REVOCA O DECADENZA

CAPO II

- 37 CODICE DI COMPORTAMENTO
- 38 COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI

CAPO I

Art. 1 - Oggetto

Il presente Regolamento disciplina l'esercizio del trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea: servizi di Taxi con autovettura, servizi di noleggio con conducente di autovettura, natante e veicoli a trazione animale di genere equino.

Art. 2 - Definizione del servizio

1. I servizi Taxi e N.C.C. — definiti dagli artt-1, 2, 3 della L. 15 gennaio 1992, n. 21 — provvedono al trasporto individuale o di gruppi di persone non superiori ad otto svolgendo una funzione complementare ed integrativa dei trasporti pubblici di linea.

Art. 3 - Servizi integrativi dei trasporti pubblici di linea

Le autovetture in servizio taxi e noleggio possono essere impiegate per l'espletamento di servizi sussidiari od integrativi dei servizi di linea nei modi stabiliti dall'Amministrazione Comunale secondo quanto previsto dall'art. 14, commi 4 e 5 del Dlgs. 19 novembre 1997 n.422.

Art.4 - Determinazione del numero e tipo dei veicoli

L'organico dei veicoli regolarmente istituito ed approvato alla data di entrata in vigore del presente regolamento è il seguente:

1. servizio di taxi con autovettura :n. 5 licenze corrispondenti ad altrettanti veicoli;
2. servizio di noleggio con conducente mediante autovettura : n. 5 autorizzazioni corrispondenti ad altrettanti veicoli

Art. 5 - Titolo per l'esercizio dei servizi

1. L'esercizio dei servizi di Taxi e N.C.C, è subordinato al rilascio, rispettivamente, di apposita licenza o autorizzazione a soggetti iscritti nel ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di

linea, istituito presso le Camere di Commercio I.A.A.

2. Le modalità e i criteri per il rilascio dei suddetti titoli sono disciplinati dagli artt. 8 e 9 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21 e dal presente Regolamento.

3. I divieti e le possibilità di cumulo delle licenze e delle autorizzazioni sono disciplinati dall'8, comma 2, della Legge 15 gennaio 1992, n. 21.

Art.6 - Forme giuridiche di esercizio dei servizi

1. I titolari delle licenze o delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio Taxi o N.C.C. possono esercitare la propria attività secondo le forme giuridiche indicate dall'ari. 7 della legge 15 gennaio 1992, n. 21. ,

2. È consentito conferire la licenza o autorizzazione agli organismi collettivi previsti all'art. 7, comma 1 della Legge 21/92, ferma restandone la titolarità in capo al conferente. Il conferimento agli organismi collettivi dà diritto alla gestione economica dell'attività autorizzata da parte dello stesso organismo, senza che ciò comporti modifica dell'intestazione dei titoli e senza alcun provvedimento autorizzativo da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art. 7 - Collaborazione familiare

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 230 bis del Codice civile, i titolari di licenza taxi o di autorizzazione N.C.C, possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, purché iscritti nel ruolo provinciale dei conducenti.

2. Gli interessati debbono trasmettere all'Ufficio Comunale competente l'elenco dei familiari collaboratori indicando per ognuno i dati anagrafici ed il numero di iscrizione al ruolo dei conducenti presso la Camera di C.I.A.A.

L'elenco deve essere allegato alla licenza in copia.

Art. 8 - Ambiti operativi territoriali

1. I titolari di licenza o di autorizzazione possono effettuare il servizio di trasporto su tutto il territorio nazionale e, a condizione di reciprocità, negli Stati ove i Regolamenti degli stessi lo consentano.

2. Per il servizio taxi il prelevamento dell'utente oppure l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del Comune che ha rilasciato la licenza, fermo restando che oltre tale ambito territoriale la corsa è facoltativa.

3. Per il servizio N.C.C., il prelevamento dell'utente oppure l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione per qualunque destinazione, nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 11) commi 3 e 4 della legge 21/92.

Art. 9 - Requisiti per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni

1. Per ottenere il rilascio del titolo abilitante all'esercizio del servizio Taxi o N.C.C. è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere iscritto nel ruolo dei conducenti istituito presso la Camera di Commercio I.A.A., o in elenco analogo in uno degli Stati aderenti all'Unione Europea. Tale iscrizione sostituisce la certificazione comprovante il possesso dei requisiti di idoneità professionale e morale già accertato dalla Commissione competente per la formazione e la conservazione del ruolo (art. 6, comma 3, L. 21/92).

b) essere proprietario o comunque possedere la disponibilità in leasing del mezzo per il quale sarà rilasciata la licenza o l'autorizzazione di esercizio;

c) non aver trasferito rispettivamente altra licenza o autorizzazione nei cinque anni precedenti;

d) non essere titolari di licenza taxi o di N.C.C., rilasciata anche da altro Comune fatto salvo il diritto al cumulo di più autorizzazioni previsto dall'art. 8 L. 21/91;

e) essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge;

2. Per l'esercizio del servizio N.C.C. è richiesta inoltre la disponibilità nel territorio comunale di una rimessa, da intendersi come uno spazio, anche a ciclo aperto, idoneo allo stazionamento dei mezzi di servizio. L'idoneità della rimessa è accertata con riguardo alla normativa urbanistica ed edilizia, alla destinazione d'uso, alle eventuali disposizioni antincendio, igienico-sanitarie e ad ogni altra eventuale normativa attinente.

3. In ogni caso il responsabile del procedimento individuato ai sensi del Regolamento comunale sul procedimento amministrativo, può procedere ad accertamenti d'ufficio a chiedere il rilascio di dichiarazioni e ordinare esibizioni documentali, per verificare il possesso dei requisiti per il rilascio della licenza o autorizzazione indicati nel presente articolo.

Art. 10 - Concorso per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni

1. Le licenze per l'esercizio Taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di N.C.C. vengono assegnate in seguito a pubblico concorso.

2. Qualora si verifichi, per qualsiasi motivo, una vacanza negli organici dei servizi, si procede ad indire il relativo concorso, fatta salva l'esistenza di valida graduatoria.

3. la Giunta Municipale, delibera il bando, che dev'essere pubblicato all'Albo Pretorio e sul bollettino ufficiale della Regione Lazio ed affisso mediante avviso pubblico

4. I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola licenza o autorizzazione per ogni bando.

Art. 11 - Contenuti del bando di concorso.

Il bando di pubblico concorso deve indicare:

- a) il numero delle licenze o delle autorizzazioni da rilasciare;
- b) i requisiti per l'ammissione al concorso ed i requisiti per il rilascio del titolo;
- d) il termine di presentazione della domanda, le modalità dell'invio e gli eventuali documenti da presentare;
- e) i titoli che saranno valutati per la formazione della graduatoria — oltre a quelli già previsti dall'art. 8 comma 4 della Legge 21/92 — ed il relativo punteggio;
- f) il termine di chiusura del procedimento concorsuale;
- g) il rinvio alle norme del presente Regolamento relative a validità e utilizzo della graduatoria;

Art. 12 - Presentazione delle domande

1. Le domande per la partecipazione al concorso per l'assegnazione della licenza di Taxi e dell'autorizzazione per N.C.C. debbono essere presentate al Sindaco, in carta bollata. Nella domanda devono essere indicate generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza e residenza del richiedente.

2. Il richiedente deve dichiarare di essere in possesso dei requisiti indicati all'art. 9 comma 1 lettere a) - c) - d) del presente Regolamento.

3- La documentazione definitiva relativa agli stati, fatti e qualità personali per i quali è presentata dichiarazione temporaneamente sostitutiva viene richiesta all'interessato o acquisita d'ufficio prima del rilascio della licenza o dell'autorizzazione.

Articolo 13 - titoli di preferenza

La valutazione dei titoli è la seguente:

- 1) anzianità di servizio, risultante da idonea documentazione, massimo 6 punti:
 - a) per periodi di servizio prestati in qualità di titolare di licenza o di autorizzazione, o di collaboratore familiare, o di sostituto alla guida di titolare di licenza punti 0,50 a semestre;
 - b) per i periodi di servizio prestati come autista alla dipendenze di enti pubblici o imprese private può essere attribuito un massimo di 3 punti , punti 0,50 a semestre;
- 2) a parità di punteggio nella collocazione in graduatoria è titolo di preferenza la residenza nel Comune di Fondi

art. 14 - Esame delle domande

Ai sensi della legge 27.12.1997,n.449 ed al fine di conseguire risparmi di spesa e recuperi di efficienza nei procedimenti amministrativi si stabilisce di attribuire all'ufficio competente in materia l'esame delle domande e la predisposizione della graduatoria;

1. L'ufficio competente valuta la regolarità delle domande di partecipazione e redige l'elenco dei candidati ammessi e degli esclusi che viene approvato con determinazione del dirigente preposto all'ufficio;
2. L'ufficio con determinazione del dirigente preposto redige la graduatoria dei candidati ammessi e la trasmette alla Giunta Comunale per l'approvazione;

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

ai sensi della Legge 241/90 e successive norme attuative.

Art. 15 - Validità della graduatoria

1. La graduatoria ha validità di tre anni dalla data di approvazione,
3. I posti d'organico che si rendono vacanti nel corso del triennio di validità della graduatoria devono essere coperti utilizzando la graduatoria medesima fino al suo esaurimento,

Art. 16 - Rilascio delle licenze e delle autorizzazioni

1. Il Dirigente Responsabile entro 30 giorni dalla approvazione della graduatoria di merito provvede all'assegnazione delle licenze o delle autorizzazioni.

A tal fine ne dà formale comunicazione agli interessati e rilascia nulla osta ai fini dell'immatricolazione del veicolo, che deve presentare le caratteristiche di cui agli art. 19, 20, 21, 22, assegnando loro un termine di 90 giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all' art. 9 del presente regolamento.

2. In caso di comprovati impedimenti per cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà dell'interessato, il termine di 90 giorni può essere formalmente prorogato per un ulteriore periodo comunque non superiore a 60 giorni.
3. Qualora l'interessato non presenti la documentazione richiesta nei termini previsti dal presente articolo, perde il diritto all'assegnazione della licenza o dell'autorizzazione.

Tale diritto passa, quindi, in capo al successivo concorrente sulla base della graduatoria pubblicata.

4. Le licenze e le autorizzazioni sono rilasciate rispettivamente entro 30 e 60 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta, qualora ne sia stata riscontrata la regolarità,

Art. 17 - Inizio del servizio

1. Il titolare di licenza o di autorizzazione deve obbligatoriamente iniziare o far iniziare il servizio entro 60 giorni dalla notifica del rilascio del titolo.

2. Detto termine potrà essere prorogato con Determinazione Dirigenziale per causa di forza maggiore, debitamente documentata, limitatamente al perdurare di tale causa.

3. Prima dell'inizio del servizio l'assegnatario deve provvedere all'installazione del tassametro con relativo sigillo.

Art. 18 - Validità delle licenze e delle autorizzazioni

1. Le licenze e le autorizzazioni hanno validità illimitata.

2. In qualsiasi momento le licenze e le autorizzazioni possono essere sottoposte a controllo al fine di accertarne la validità, verificando il permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento. Qualora sia verificata la non permanenza in capo al titolare dei suddetti requisiti, lo stesso decade dalla titolarità dell'atto autorizzatorio.

Art. 19 - Trasferibilità della licenza e dell'autorizzazione

1. La licenza o l'autorizzazione fanno parte della dotazione d'impianto d'azienda e sono trasferibili ad altro soggetto abilitato all'esercizio della professione.

2. Per atto fra vivi: Il trasferimento è concesso dal Comune, su richiesta del titolare, a persona da quest'ultimo designata — oltre che nei casi previsti dall'art. 9 comma 1 della Legge n. 21/92 — anche in seguito a cancellazione dal

ruolo dei conducenti istituito presso la Camera di Commercio I.A.A.

2.1 Il trasferimento deve essere richiesto entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta cancellazione dal ruolo dei conducenti. Il mancato rispetto del termine comporta la revoca del titolo.

2.2 La inabilità permanente o l'inidoneità devono essere documentate con certificato rilasciato dall'ufficio del medico legale presso la A.S.L. di appartenenza.

3. A seguito di morte del titolare gli eredi devono comunicare all'ufficio Comunale competente il decesso entro un mese dal verificarsi dell'evento.

3.1 Il trasferimento del titolo è autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti di legge per l'esercizio dell'attività — in tal caso si rende necessaria la produzione della rinuncia scritta a subentrare nell'attività, da parte di tutti gli aventi diritto, a meno che esista uno specifico testamento — o ad un terzo — designato da tali eredi — nel termine perentorio di due anni dal decesso.

3.2 Durante tale periodo il servizio deve essere esercitato direttamente da un erede o da un suo sostituto.

3.3 Qualora il trasferimento non si perfezioni nell'arco del biennio, la licenza è revocata e messa a concorso.

3.4 Gli eredi minori e coloro che non abbiano ancora raggiunto l'età di legge per ottenere il certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) possono farsi sostituire alla guida da persone in possesso dei requisiti prescritti non oltre il termine ultimo di 12 mesi dal raggiungimento di tale età.

3.5 Ogni determinazione relativa ad eredi minori del titolare deceduto deve uniformarsi alla decisione del Giudice Tutelare.

Art. 20 - Sostituzione alla guida

1. L'art. 10 L. 21/92 stabilisce in quali casi il titolare di licenza taxi può farsi sostituire temporaneamente alla guida del taxi da altro soggetto iscritto nel ruolo dei conducenti istituito presso la Camera di Commercio I.A.A.

- a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
- b) per l'espletamento dt'l servizio militare di leva o per prestazione di servizio civile;
- c) per un periodo di ferie non superiori a trenta giorni annui;
- d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
- e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.

2- In tali casi il titolare della licenza taxi deve presentare la richiesta di autorizzazione alla sostituzione alla guida all'ufficio competente indicando i motivi della sostituzione tra quelli di cui al comma 1, la durata della sostituzione, il nominativo del sostituto, il numero d'iscrizione al ruolo dei conducenti. Contestualmente alla richiesta il titolare della licenza deve dichiarare ai sensi dall'art. 4 L. n. 15/1968 il tipo di rapporto lavorativo instaurato con il sostituto tra quelli previsti dall'art. 10 L. n. 21/1992:

contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina della Legge n. 230/ 1962; contratto di gestione.

Il Contratto di gestione è ammesso di volta in volta per un periodo complessivo non superiore mesi sei.

3. Per motivi di salute la cui prognosi non superi i 20 gg., il titolare della licenza comunica all'Ufficio Comunale competente il nominativo del sostituto, il suo numero d'iscrizione al ruolo dei conducenti e la durata della sostituzione allegando il certificato del medico curante entro le 48 ore dall'inizio della malattia.

4. Il titolare di licenza taxi che per i motivi previsti nel presente articolo voglia tenere ferma la vettura, può attuare il fermo del taxi per un periodo non superiore a sei mesi,

dandone comunicazione al competente Ufficio Comunale.

Art. 21 - Caratteristiche dei veicoli

Tutti gli autoveicoli adibiti al servizio Taxi o N.C.C. debbono:

- a) esser dotati di tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
- b) esser dotati di un bagagliaio capace di contenere eventuali valigie e contenitori atti al trasporto di cose o animali domestici al seguito dell'utente anche con l'installazione di portabagagli all'esterno dell'autovettura;
- c) essere collaudati per non meno di 4 posti e per non più di 8 posti per i passeggeri;
- d) essere muniti di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, come individuati da apposito decreto del Ministero dei Trasporti, se immatricolati a partire dal 1° gennaio 1992.

Art. 22 - Caratteristiche specifiche delle autovetture adibite al servizio Taxi

1. Oltre alle caratteristiche prescritte all'art. 20 l'autoveicolo taxi deve:

- a) essere dotato di tassametro omologato e con le caratteristiche indicate all'art. 23 del presente Regolamento;
- b) avere a bordo il tariffario, autorizzato dall'Amministrazione Comunale, a disposizione dell'utenza. Il tariffario deve essere esposto anche sul retro del sedile anteriore destro. Le tariffe, le condizioni di trasporto e le regole di comportamento del conducente deliberate dall'Autorità comunale debbono essere esposte in modo ben visibile e leggibile in lingua italiana. La parte del tariffario espressa in lettere deve essere tradotta in lingua francese, inglese, tedesca e spagnola;
- c) Il colore per tutte le autovetture adibite al servizio taxi deve essere uniforme così come viene individuato dal Decreto del Ministero dei Trasporti. Come da Decreto Ministeriale 19

novembre 1992, la colorazione esterna delle autovetture da adibire al servizio di taxi, immatricolate per la prima volta per tale uso a partire dal 1° gennaio 1993, deve essere bianca e con le caratteristiche individuate nel D.M. citato.

5. Fermo restando il disposto di cui all'art. 57 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo Codice della Strada, sono ammesse sulle fiancate, scritte e/o stemmi identificativi dell'azienda che gestisce il servizio taxi e del comune di appartenenza. Tali scritte e stemmi potranno avere le dimensioni massime, per ciascuna fiancata di 875 cmq..

d) esporre sugli sportelli anteriori un contrassegno indicante in modo visibile il numero della licenza, lo stemma, il nome del Comune, e l'obbligo dell'installazione dell'apparecchio radio sull'autovettura al servizio di taxi;

e) recare sul tetto della vettura apposito segnale illuminabile con dicitura "TAXI", durante il servizio;

f) esporre — in caso di applicazione di tariffe inferiori a quelle massime stabilite dall'Amministrazione Comunale — contrassegno adesivo ben visibile dall'esterno che pubblicizzi le agevolazioni o gli sconti praticati;

g) avere fissata, all'interno dello sportello sinistro, una targa recante il numero della licenza comunale ed il nominativo del titolare della stessa. All'esterno, nella parte posteriore della carrozzeria, deve essere applicata una targa di colore bianco recante lo stemma del Comune di Fondi, il numero della licenza e l'iscrizione "Servizio pubblico" in colore nero,

2. Le vetture possono essere dotate di attrezzature telematiche e telefoniche a servizio esclusivo dell'utente, per il cui uso può essere richiesto un compenso a parte.

3. Le specificazioni delle prescrizioni riguardanti le caratteristiche dei veicoli ed il loro allestimento relative agli artt. 20, 21, 22, 24 e 29 del presente Regolamento sono stabilite con provvedimento della Giunta Comunale;

4. Le targhe ed i contrassegni distintivi del servizio possono essere applicati in modo da consentirne la rimozione quando il veicolo sia adibito ad uso privato.

Art. 23 - Caratteristiche specifiche delle autovetture adibite al servizio N.C.C.

Oltre alle prescrizioni dell'art. 20 l'autoveicolo adibito al servizio N.C.C., deve:

- a) avere colorazione esterna blu scuro qualora risultino di nuova immatricolazione dall'entrata in vigore del presente regolamento;
- b) portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta "noleggio" nonché, una targa metallica collocata nella parte posteriore del veicolo, inamovibile mediante piombatura, recante la dicitura "N.C.C.", lo stemma del Comune ed il numero dell'autorizzazione;
- c) deve essere dotato di contachilometri con numerazione parziale azzerabile.

L'autoveicolo, inoltre, deve avere a bordo, esposto all'attenzione dell'utente, il tariffario massimo stabilito dall'Amministrazione.

Art. 24 - Tassametro per il servizio Taxi

1. Il tassametro deve avere le seguenti caratteristiche tecniche:

- a) funzionare a base multipla (tempo e percorso) per il servizio urbano ed a base chilometrica per il servizio extraurbano. Il funzionamento a base multipla deve essere comandato da un congegno ad orologeria che si attivi azionando il tassametro per l'inserimento della relativa tariffa;
- b) essere programmato in modo che il passaggio alla tariffa extraurbana (con ritorno a vuoto) non consenta l'inserimento di altre tariffe;
- c) indicare l'esatto importo in euro.

2. Il tassametro deve essere collocato internamente alla vettura in modo tale che sia l'autista sia l'utente possano leggere chiaramente le indicazioni in esso contenute.

3. Il tassametro è sottoposto a verifica, da parte del competente ufficio comunale, per accentare il rispetto delle caratteristiche tecniche della collocazione e della corretta taratura tariffaria. A seguito della verifica il tassametro è sottoposto a sigillatura ufficiale.

4. Il tassametro deve:

a) essere messo in azione solo al momento in cui il veicolo inizia il servizio e bloccato non appena l'autoveicolo sia giunto a destinazione o venga licenziato dall'utente;

b) indicare gli eventuali supplementi stabiliti dalla tariffa.

5- È vietato tenere in esercizio tassametri inefficienti o comunque alterati.

6. In caso di avaria del tassametro, il tassista deve informare immediatamente il passeggero e condurlo a destinazione solo su espressa richiesta. In tal caso l'importo della corsa sarà riscosso in base all'approssimativo percorso chilometrico eseguito ed alla durata del servizio calcolato sulla tariffa vigente.

7. Il tassista è tenuto a dare comunicazione all'ufficio comunale competente di qualsiasi intervento che abbia dato luogo all'asportazione del sigillo ufficiale del tassametro. In tal caso si provvederà nuovamente a verifica con apposizione di nuovo sigillo.

8. E' data facoltà di installare tassametri in grado di evidenziare le singole voci che compongono l'importo totale e rilasciare su supporto cartaceo la distinta di tale importo.

Art 25 Controllo dei veicoli

1. Fatta salva la verifica tecnica di competenza dell'Ufficio provinciale del Ministero Trasporti e Motorizzazione Civile, i veicoli da adibire al servizio di taxi ed al servizio di noleggio con conducente possono essere

sottoposti prima dell'inizio del servizio, o secondo necessita', a controllo da parte della Polizia Municipale, onde accertare, in particolare, l'esistenza delle caratteristiche previste dal presente regolamento.

2. I titolari di licenza o di autorizzazione hanno l'obbligo di presentarsi al controllo, nel luogo ed orario indicato. Qualora il titolare non si presenti al controllo suddetto, salvo casi di forza maggiore documentati ed accertabili da parte dell'ufficio competente della Polizia Municipale, si procede alla revoca del titolo autorizzatorio previa diffida.
3. Qualora il veicolo sottoposto a controllo sia risultato privo in tutto o in parte delle caratteristiche previste dal presente regolamento, deve essere reso idoneo nel termine indicato. Trascorso inutilmente tale termine, fatte salve cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate, Dirigente Responsabile dispone la revoca del titolo autorizzatorio ai sensi del successivo art. 31

Art.26. Sostituzione dei veicoli

1. Il titolare della licenza o dell'autorizzazione è autorizzato dal Dirigente Responsabile alla sostituzione del veicolo con altro dotato delle caratteristiche indicate all'art. 33 e necessarie per lo svolgimento dell'attività mediante nulla osta.
2. Non è consentita la sostituzione del veicolo senza il preventivo rilascio del nulla osta suddetto ai fini dell'immatricolazione dello stesso ad uso di autoservizio pubblico non di linea.
3. Successivamente all'immatricolazione suddetta si provvede ad annotare sulla licenza o sull'autorizzazione la variazione intervenuta.

Art. 27 - Pubblicità sulle autovetture

1. L'apposizione di scritte ed insegne pubblicitarie sui veicoli deve essere conforme alle prescrizioni del D.Lgs- n. 235/1992 (Codice della Strada) e successive modifiche.

2. La pubblicità dei servizi aggiuntivi offerti e degli sconti ed agevolazioni di tariffa praticati deve essere effettuata con contrassegni aventi dimensioni e simbologie indicate dall'Amministrazione Comunale.

Art. 28- Stazionamento Taxi

1. Lo stazionamento delle autovetture adibite al servizio taxi avviene in luogo pubblico, in apposite aree di sosta individuate da apposita segnaletica stabilite con ordinanza del Sindaco.

2. I tassisti debbono prendere posto con la vettura nelle piazzole secondo l'ordine di arrivo. La partenza per effettuare il servizio avviene seguendo lo stesso ordine. È tuttavia facoltà dell'utente scegliere il taxi di cui servirsi, indipendentemente da tale ordine anche in relazione ai servizi aggiuntivi offerti dal tassista (fax, telefono, ecc.). È inoltre possibile, in caso di chiamata via radio, _____

uscire dall'ordine di arrivo per espletare il servizio richiesto.

3. L'uso delle aree di sosta può essere vietato con ordinanza del Sindaco se ricorrono motivi di sicurezza pubblica o della circolazione e se ricorrono altri motivi di pubblico interesse.

4. E' consentito alle utenze di accedere al servizio taxi fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a vista.

5. E' vietato far salire a bordo l'utente quando il taxi si trova ad una distanza inferiore a 100 m. dal luogo di stazionamento, qualora vi siano taxi o utenti in attesa nel luogo di stazionamento stesso.

Art. 29 - Stazionamento per lo svolgimento del servizio N.C.C.

Lo stazionamento delle autovetture di N.C.C. avviene esclusivamente all'interno delle rimesse situate nel territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione in cui i veicoli devono sostare a disposizione dell'utenza.

Art. 30 - Trasporto soggetti portatori di handicap

1. Il trasporto delle carrozzine per i disabili e dei cani per i non vedenti è gratuito.

2. I titolari di licenza Taxi o di autorizzazione N.C.C. possono adattare il veicolo, secondo le norme vigenti, per il trasporto di soggetti portatori di handicap.

3. I veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di handicap devono esporre il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 12 del D.P.R. 24 luglio 1996 n.503.

Art. 31 - Tariffe

1. Le tariffe massime del servizio Taxi, a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano, i relativi supplementi, sono fissati dal Comune con apposita deliberazione della Giunta, previo parere delle Organizzazioni di categorie

2. Le tariffe taxi ed i supplementi sono sottoposti a verifica annuale.

2. Le tariffe del servizio di noleggio con conducente sono determinate liberamente dalle parti entro i limiti massimi stabiliti dal Comune, in base ai criteri determinati dal Ministero dei Trasporti con D.M. 20 aprile 1993.

3. I tassisti ed i noleggiatori accettano il pagamento del servizio tramite carte di credito, bancomat ed altre eventuali forme di pagamento diverse dal contante.

4. I tassisti ed i noleggiatori possono stipulare con soggetti terzi — pubblici e privati — convenzioni o abbonamenti per l'esercizio della loro attività.

5. Le tariffe si applicano all'interno del centro abitato come delimitato ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo del 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della strada). Oltre tale limite il prezzo

sarà stabilito mediante specifico supplemento da determinarsi all'interno del sistema tariffario.

6. Il conducente, all'inizio della corsa, ha l'obbligo di far conoscere al passeggero da quale luogo ha inizio la contrattazione libera e di pattuirne le condizioni.

7. I titolari di licenza taxi e le organizzazioni economiche previste dall'art. 7 della Legge 21/92 nonché le centrali Radio Taxi possono applicare tariffe inferiori a quelle massime stabilite dall'Amministrazione Comunale.

Il corrispettivo del trasporto deve essere comunque sempre calcolato con tassometro omologato sulla base della tariffa fissata dall'Amministrazione Comunale.

9. Qualora per avaria del veicolo od altre cause di forza maggiore la corsa od il servizio debba essere sospeso, l'utente ha diritto di pagare solo l'importo maturato al verificarsi dell'evento,

Art. 32 - Regolamentazione del servizio - Turni ed orari del servizio di taxi

1. Il servizio di taxi è regolato da turni ed orari stabiliti dall'Amministrazione Comunale con apposita ordinanza.

2. Per motivi di salute o per gravi situazioni familiari possono essere concessi temporanei turni speciali.

3. L'orario minimo di servizio giornaliero non può essere inferiore a sei ore.

4. Nei casi di emergenza dovuta a calamità naturale o ad altri eventi eccezionali e per soddisfare particolari esigenze della mobilità cittadina il Sindaco stabilisce con ordinanza i tempi e gli orari di servizio.

Art. 33 - Sanzioni

1. Fatte salve le sanzioni previste dall'art. 86, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni nonché la sanzione prevista

dall'art.6, comma 2, della legge regionale 23 febbraio 1995, n. 24, le violazioni alle norme del presente regolamento sono così punite:

- a) con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi di quanto previsto dall'art. 106 del R.D. 3 marzo 1934 n. 383 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) con le sanzioni amministrative della sospensione o della revoca della licenza, le quali vanno preventivamente contestate con assegnazione di termine di trenta giorni per la presentazione di scritti difensivi o di richiesta di audizione personale.

L'applicazione delle sanzioni di cui al presente regolamento deve seguire le procedure di cui alla legge n. 689 del 24 novembre 1981 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Si applica una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di **€ 154 ad un massimo di €516 per le seguenti violazioni:**

- a) violazione dell'art. 20 sostanziata dalla mancanza a bordo del mezzo del certificato di iscrizione al ruolo del sostituto alla guida o del collaboratore familiare;
- B) violazione consistente nel prelevamento dell'utente ovvero inizio del servizio al di fuori dell'area comunale o comprensoriale;
- C) mancato rispetto degli obblighi e divieti di cui all'art. 38 del presente regolamento;
- d) mancata segnalazione di guasti al tassametro e al contachilometri, così come previsto dall'art. 24;
- e) prestazione del servizio con il tassametro non in conformità con quanto previsto dall'art. 24 o con il dispositivo di segnalazione di tariffa complementare non funzionante o con il tassametro spiombato;
- f) violazione dei precetti di cui all'art. 32, relativi al mancato rispetto dei turni di servizio alle modalità di acquisizione della corsa;
- g) inosservanza delle tariffe di cui all'art. 30.

3. La misura delle sanzioni amministrative e pecuniarie è aggiornata ogni due anni tenuto conto della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti. Il mancato rispetto del divieto di fumare è sanzionato ai

sensi dell'art. 28 del D.P.R. 11 luglio 1980, 753 e successive modificazione ed integrazioni.

Art. 34 - Revoca della licenza e dell'autorizzazione

Il Comune dispone la revoca della licenza o dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) per la quarta inosservanza all'obbligo della prestazione;
- b) per la seconda inosservanza all'obbligo della prestazione qualora il rifiuto di servizio si riferisca ad una persona disabile;
- c) per il mancato rispetto dei termini per il trasferimento del titolo previsti all'art. 18 del presente Regolamento;
- d) quando il titolare non osservi il provvedimento di sospensione dal servizio di cui all'art. 4 L.R. Lazio n. 58/1993.

La revoca viene comunicata all'Ufficio provinciale della M.C.T.C, ed all'Ufficio addetto alla tenuta del Ruolo dei conducenti.

Art. 35- Decadenza della licenza e dell'autorizzazione

Il Comune dispone la decadenza della licenza o dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 16;
- b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia da parte del titolare;
- c) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 20 gg. salvo i casi di forza maggiore.

La decadenza viene comunicata all'Ufficio Provinciale della M.C.T.C. e all'ufficio addetto alla tenuta del Ruolo dei conducenti.

Art. 36 - Conseguenze della sospensione, revoca o decadenza

Nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, revoca o decadenza della licenza od autorizzazione, salvo i casi di illegittimità dei provvedimenti predetti.

CAPO II

Art. 37 - Codice di comportamento: obblighi e divieti

1. Nell'esercizio della propria attivita' il tassista, oltre agli obblighi sanciti da altri specifici articoli del presente regolamento, ha l'obbligo di:

- a) seguire il percorso piu' breve ed informare il cliente su qualsiasi deviazione si rendesse necessaria;
- b) rispettare i turni di servizio, l'ordine di precedenza nelle zone di carico e tutte le disposizioni emanate dall'Autorita' comunale;
- c) anche nel caso di fuori turno, accettare servizi richiesti, per motivi di ordine pubblico, dagli agenti di Polizia Municipale e da altri agenti della Forza Pubblica;
- d) effettuare, anche nel caso di fuori servizio, il trasporto di persone ferite o colte da malore sulla pubblica via; eccettuati i casi manifesti o dichiarati di malattia o situazione pericolosa, o contagiosa o di ubriachezza manifesta o alterazione da sostanze psicotrope, per i quali e' tenuto comunque ad avvertire il servizio di pronto soccorso o altre istituzioni competenti;
- e) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- f) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
- g) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui il taxi entri in avaria su strada extraurbana;
- h) consegnare al competente ufficio comunale qualsiasi oggetto dimenticato dal cliente all'interno del veicolo;
- i) rilasciare al cliente la ricevuta o fattura, se richieste, attestanti il prezzo pagato per il trasporto;
- j) attrezzare l'autovettura per soddisfare le richieste dell'utente anche in caso di neve;
- k) comunicare al competente ufficio comunale le variazioni di indirizzo e numero telefonico;
- l) durante le soste sul luogo di stazionamento stare al posto di guida o nelle immediate vicinanze dell'autovettura, in condizione di partire alla richiesta di servizio. Eventuali motivate assenze dovranno essere contenute in un limite massimo di 30 minuti e segnalate con cartellino indicante la situazione di

temporaneamente fuori servizio e con disco orario. A tal fine e' permessa a titolo gratuito la sosta in tutte le zone consentite;

- m) trasportare gratuitamente, i cani accompagnatori dei non vedenti;
- n) informare l'ufficio competente entro il giorno successivo la data di inizio della sospensione del servizio, mediante comunicazione scritta o telefonica, fatto salvo successiva comunicazione scritta, indicando il motivo e la durata.

2. I servizi non rifiutabili e i danni da loro eventualmente derivati alle autovetture, in caso di insolvenza di privati, saranno pagati dal Comune.

3. Nell'esercizio della propria attivita' al tassista e' vietato:

- a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa, tranne i casi di apprendistato a seguito di trasferimento della licenza previa autorizzazione del Comune;
- b) portare animali propri in vettura;
- c) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
- d) rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo, salvo i casi che possono compromettere la sicurezza o l'igiene;
- e) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilita' dei portatori di handicap;
- f) effettuare servizi con il tassametro non inserito;
- g) negare il trasporto per un numero di persone comprese nel limite massimo di posti consentito dalle caratteristiche dell'autoveicolo;
- h) lasciare l'autovettura sul luogo di stazionamento al di fuori dell'orario di lavoro;
- i) fumare o mangiare durante la corsa;
- j) tenere in funzione, durante il trasporto di passeggeri e senza l'assenso di questi, apparecchi radiofonici o altri mezzi di diffusione sonora diversi dai dispositivi di lavoro;

- k) chiedere, per qualsiasi titolo, una somma maggiore di quella fissata dalla tariffa, salvo la rivalsa nei confronti delle persone che avessero cagionato danni all'autoveicolo;
- l) consumare i pasti durante il posteggio all'interno del veicolo.

L'impegno al rispetto di tale codice deve essere sottoscritto dal titolare di licenza o autorizzazione al momento del rilascio del titolo.

Articolo 38- Comportamento degli utenti

1. Agli utenti del servizio di taxi e' fatto divieto di:

- a) scegliere la vettura ai parcheggi autorizzati. Nel rispetto dell'ordine di carico, la scelta puo' essere operata solo nel caso in cui la prima vettura della fila non abbia la capienza sufficiente ad assicurare il trasporto di un gruppo di persone superiore a quanto stabilito dalla carta di circolazione;
- b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
- c) pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d'intesa con il tassista, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento della vettura;
- d) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
- e) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada;
- f) aprire la porta dalla parte della corrente del traffico;
- g) insudiciare o deteriorare l'autovettura e le sue apparecchiature;
- h) compiere atti contrari alla decenza od al buon costume;
- i) fumare durante la corsa.

Tali divieti vanno elencati nell'apposita tabella, che deve essere esposta nell'autovettura in modo da essere ben visibile agli utenti.

2. Salva la responsabilita' civile, ai sensi di legge, ed il risarcimento dei danni causati all'autovettura, l'inosservanza dei divieti previsti dal comma precedente dara' diritto al conducente dell'autovettura di interrompere la prosecuzione della corsa e, ove sia ritenuto necessario, di richiedere l'intervento della Forza Pubblica.

